

# Le modifiche introdotte per IVIE e IVAFE: l'impatto per società semplici, trust, fondazioni e strumenti assimilabili

di Paola Bergamin

### L'approfondimento

La disciplina sulle imposte patrimoniali estere IVIE e IVAFE è stata introdotta nel nostro ordinamento nazionale dal Governo Monti con il Decreto "Salva-Italia" per equiparare la tassazione patrimoniale estera a quella italiana. Tale disciplina è stata modificata dalla Legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019, la quale ha previsto l'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione di IVIE ed IVAFE prevedendo che i soggetti passivi d'imposta non siano più solo le persone fisiche residenti in Italia ma tutti i soggetti tenuti a adempiere al monitoraggio fiscale ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.L. n. 167/1990.

La novità introdotta dalla suddetta Legge di bilancio ha fatto sorgere alcuni dubbi interpretativi che verranno analizzati e approfonditi in questo articolo.

### Introduzione alle modifiche apportate dalla Legge di bilancio n. 160/2019

La Legge di bilancio 2020<sup>1</sup> ha ampliato il presupposto soggettivo delle imposte patrimoniali IVIE (imposta sul valore degli immobili situati all'estero) e IVAFE (imposta sul valore dei prodotti finanziari detenuti all'estero).

IVIE e IVAFE non sono più dovute solo dalle persone fisiche che detengono rispettivamente immobili e attività finanziarie all'estero ma da tutti i soggetti tenuti all'assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale degli investimenti finanziari e patrimoniali all'estero previsti dall'art. 4, comma 1, del D.L. n. 167/1990<sup>2</sup>.

Pertanto, sono soggetti passivi anche gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate (ai sensi dell'art. 5 T.U.I.R.) residenti in Italia. Tenuti a effettuare il monitoraggio fiscale anche coloro che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, sono titolari effettivi

Paola Bergamin - Partner di Belluzzo International Partners

#### Note:

- 1 Legge n. 160/2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019.
- 2 Art. 4, comma 1, D.L. n. 167/1990: "Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera pp), e dall'articolo 20 del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni".